

Direzione generale
Direzione centrale prestazioni economiche
Sovrintendenza sanitaria centrale
Direzione centrale organizzazione

Circolare n. 66

Roma, 4 agosto 2015

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo Indipendente di Valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Razionalizzazione delle attività di valutazione medico-legale per gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la inidoneità temporanea alla navigazione dei lavoratori marittimi già assicurati presso l'ex Ipsema. Istruzioni operative.

Quadro Normativo

- /// **Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
- /// **Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122.** "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Articolo 7.
- /// **Legge 11 marzo 1988, n. 67.** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)". Articolo 12.
- /// **Legge 23 dicembre 1978, n. 833.** "Istituzione del servizio sanitario nazionale".
- /// **Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.** "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Articoli 9 e 11.
- /// **Legge 16 ottobre 1962, n. 1486.** "Disposizioni sull'assistenza ai marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione".
- /// **Circolare Inail n. 36 del 25 luglio 2013.** "Chiusura dei centri operativi territoriali del settore navigazione di Molfetta, Messina e Mazara del Vallo. Competenze in materia di prestazioni assicurative e previdenziali relative ai lavoratori marittimi".
- /// **Circolare Inail n. 65/Inps n. 179 del 23 dicembre 2013.** "Gestione delle attività relative alla riscossione dei contributi e all'erogazione delle prestazioni

per malattia, maternità, disabilità, donazione sangue per il personale assicurato ex-Ipsema. Decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99”.

/// **Delibera Consiglio di Amministrazione dell’Ipsema n.117/2001 del 24 settembre 2001.** “Regolamento per l’erogazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea”. Articolo 8.

PREMESSA

Come noto, l’articolo 7 del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha disposto, tra l’altro, l’attribuzione all’Inail, con decorrenza 31 maggio 2010, delle attività e delle relative funzioni precedentemente svolte dall’ex Ipsema.

Così come per la generalità dei lavoratori tutelati operanti negli altri settori, la normativa fondamentale relativa all’assicurazione dei lavoratori addetti alla navigazione e alla pesca marittima, nonché degli equipaggi di navi iscritte in compartimenti esteri è dettata dal Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con d.p.r. n. 1124 del 30 giugno 1965 (nel seguito, T.U. 1124/1965), e successive modifiche ed integrazioni.

Ciò premesso, nell’ambito del procedimento finalizzato al riconoscimento delle prestazioni economiche, curative, protesiche, riabilitative e di reinserimento socio-lavorativo, dovute dall’Inail in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale riguardanti i lavoratori marittimi già assicurati presso l’ex Ipsema (nel seguito, lavoratori marittimi), assume fondamentale rilevanza la funzione medico-legale affidata alla componente sanitaria dell’Istituto, presente in ogni Sede locale e chiamata ad esprimere le proprie valutazioni propedeutiche all’erogazione delle prestazioni di legge.

In particolare, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, l’attribuzione delle competenze medico-legali è espressamente riconosciuta dall’articolo 12, comma 1, della legge 67/1988, nel quale si stabilisce che l’Inail, in deroga al disposto dell’articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge 833/1978, provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici.

Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 12 prevede, per garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici una maggiore tempestività delle prestazioni da parte dell’Inail, che le Regioni stipulino, con l’Inail stesso, convenzioni finalizzate a disciplinare l’erogazione da parte dell’Istituto, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale e a stabilire gli opportuni coordinamenti con le Aziende o Unità sanitarie locali.

Tale previsione è stata ribadita dall’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 81/2008, che conferma quanto previsto dall’articolo 12 della legge 67/1988.

Risulta evidente, quindi, che la normativa sopra citata trova applicazione per la generalità dei lavoratori assicurati presso l’Inail, compresi i lavoratori marittimi.

Anche per il settore marittimo, pertanto, devono ritenersi affidati in via esclusiva alla componente sanitaria dell’Inail le prestazioni medico-legali finalizzate alla valutazione degli eventi in questione, in relazione sia al riconoscimento dell’evento stesso quale infortunio sul lavoro o malattia professionale sia all’eventuale erogazione di tutte le prestazioni, economiche e non, dovute per legge.

A tale riguardo, l'Istituto ha già impartito specifiche istruzioni con riferimento alla piena assunzione delle competenze riguardanti le visite mediche collegiali relative ad opposizione ex articolo 104 T.U. 1124/1965 e ha avviato un percorso finalizzato alla graduale assunzione di tutte le attività medico-legali connesse al riconoscimento delle prestazioni assicurative dovute ai lavoratori marittimi¹.

Fino al completamento di tutte le attività funzionali al nuovo modello organizzativo e al rilascio delle implementazioni finalizzate alla gestione, attraverso le procedure istituzionali, anche dei casi relativi ai lavoratori marittimi, si ritiene necessario impartire le seguenti istruzioni operative, finalizzate alla razionalizzazione dell'espletamento delle funzioni medico-legali propedeutiche al riconoscimento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e all'erogazione dell'indennità per temporanea inidoneità alla navigazione.

Restano ferme le disposizioni impartite in materia di erogazione di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione di cui ai Titoli II, III e IV dello specifico Regolamento².

La circolare Inail n. 36 del 25 luglio 2013 relativa alla chiusura dei centri operativi territoriali del settore navigazione di Molfetta, Messina e Mazara del Vallo e le relative istruzioni operative³ restano vigenti limitatamente ai contenuti compatibili con le disposizioni di cui alla presente circolare.

COMPETENZA ALLA TRATTAZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI EVENTI LESIVI OCCORSI AI LAVORATORI MARITTIMI

In via preliminare, si conferma che, fino alla chiusura delle Sedi compartimentali del settore navigazione (nel seguito, Sedi compartimentali), la competenza alla trattazione amministrativa degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali riguardanti i lavoratori marittimi, nonché alla erogazione delle relative prestazioni, economiche e non, connesse a tali eventi⁴, rimane incardinata presso le predette Sedi compartimentali.

In base a quanto sopra, si precisa che, qualora una Sede locale, non competente alla trattazione della pratica, riceva istanze, denunce, comunicazioni o documentazione di competenza di una delle Sedi compartimentali, la stessa dovrà provvedere alla immediata trasmissione di quanto ricevuto alla Sede compartimentale competente e, contestualmente, ad informare gli interessati dell'avvenuta trasmissione, ai fini del corretto prosieguo della pratica.

A tale riguardo, deve ritenersi contraria ai doveri d'ufficio la mancata accettazione di istanze, denunce, comunicazioni o documentazione di competenza di altra Sede locale o compartimentale.

Si ribadisce, inoltre, che con riguardo alla competenza alla trattazione amministrativa degli eventi lesivi occorsi ai lavoratori marittimi, restano vigenti le istruzioni impartite

¹ Nota Direzione centrale prestazioni prot. 1616 del 9 febbraio 2012.

² Al riguardo, si rinvia alle vigenti istruzioni operative di cui alla nota Direzione centrale riabilitazione e protesi prot. n. 194 del 24 gennaio 2013.

³ Nota Direzione centrale programmazione organizzazione e controllo/Direzione centrale servizi istituzionali settore navigazione prot. 4008 del 30 luglio 2013, relativa a "Chiusura dei centri operativi territoriali del settore navigazione - istruzioni operative" e successiva nota di chiarimenti Direzione centrale programmazione organizzazione e controllo prot. 2583 del 2/06/2014.

⁴ Ad esclusione dello speciale assegno continuativo mensile, dell'assegno di incollocabilità, della rendita di passaggio, della erogazione integrativa di fine anno e del conferimento dei brevetti e distintivi d'onore, in quanto già di competenza delle Sedi locali.

con la circolare Inail n. 36 del 2013 purché compatibili con le disposizioni contenute nella presente circolare.

FUNZIONE MEDICO-LEGALE. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE AI CENTRI MEDICO-LEGALI DELLE SEDI LOCALI

Nel quadro sopra delineato, particolare attenzione merita l'attività medico-legale di competenza dell'Istituto anche per i lavoratori marittimi, funzionale alla erogazione delle prestazioni di legge.

Al riguardo, occorre tener presente che le Sedi compartimentali non dispongono di propri centri medico-legali per svolgere i rilevanti compiti affidati in materia all'Istituto ai fini di una tempestiva erogazione delle prestazioni, con particolare riferimento alle prestazioni economiche, correlate agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali.

Sotto altro aspetto, si evidenzia l'esigenza di adottare, in via generale, anche per la gestione dei casi relativi ai lavoratori marittimi il criterio di competenza vigente per la generalità dei lavoratori assicurati all'Inail, e cioè il criterio della competenza in base al domicilio dell'assicurato, peraltro già utilizzato per l'espletamento delle collegiali medico-legali.

Pertanto sono affidate alla funzione medico-legale delle Sedi locali, con decorrenza immediata, le attività sanitarie sopra menzionate, fermo restando quanto sopra delineato in tema di competenza amministrativa.

Al fine di rendere pienamente operativa tale scelta, si impartiscono le seguenti istruzioni, finalizzate a disciplinare il flusso per la corretta gestione dei casi relativi al settore marittimo.

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Le funzioni medico-legali relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali dei lavoratori marittimi sono affidate ai centri medico-legali delle Sedi locali competenti in base al domicilio del lavoratore, anche laddove l'espletamento delle stesse non comporti la visita del lavoratore marittimo.

In base a quanto premesso, quindi, potranno configurarsi le tre seguenti ipotesi:

- A. la denuncia e la certificazione di infortunio/tecnopatia pervengono alla Sede compartimentale competente alla trattazione amministrativa dell'evento;*
- B. la denuncia e la certificazione di infortunio/tecnopatia pervengono alla Sede locale competente alla trattazione medico-legale in base al domicilio del lavoratore;*
- C. la denuncia e la certificazione di infortunio/tecnopatia pervengono ad una Sede compartimentale o locale non competente.*

A. Denuncia e certificazione di infortunio/tecnopatia pervenuti alla Sede compartimentale competente.

La Sede compartimentale, dopo avere aperto il fascicolo e avviato la trattazione amministrativa della pratica, richiederà alla Sede locale competente in base al

domicilio dell'assicurato di effettuare le attività medico-legali necessarie per la trattazione del caso.

Alla richiesta, inoltrata dalla funzione amministrativa, dovrà essere allegata copia della documentazione pervenuta e una relazione contenente tutte le informazioni necessarie per la formulazione del parere di regolarità e per la valutazione degli eventuali postumi (pregressi infortuni e malattie professionali denunciati/riconosciuti e altre informazioni ritenute utili).

Una volta ricevuta la richiesta e la documentazione allegata, la Sede locale effettuerà le attività medico-legali secondo quanto previsto per la generalità degli eventi occorsi agli assicurati dell'Istituto.

Ultimate le attività di competenza, la Sede locale invierà alla Sede compartimentale una relazione contenente le informazioni necessarie al completamento dell'iter. In particolare, per consentire il tempestivo pagamento dell'indennità per inabilità temporanea assoluta, di norma effettuato il 5 e il 20 di ogni mese, la Sede locale invierà alla Sede compartimentale i pareri di regolarità sul caso e sulla temporanea immediatamente dopo il loro rilascio.

La documentazione relativa al caso sarà trattenuta presso la Sede locale in apposito fascicolo cartaceo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati sensibili.

La Sede compartimentale, una volta ricevuta dalla Sede locale la relazione medico-legale, provvederà alla definizione del caso e alla erogazione delle prestazioni economiche eventualmente dovute.

Con particolare riferimento alla trattazione dei casi per i quali pervengano con ritardo i certificati medici continuativi per la prosecuzione dell'inabilità temporanea assoluta, si precisa che gli stessi dovranno essere comunque esaminati dal centro medico-legale competente in base alla tipologia e all'entità della lesione, effettuando le relative valutazioni secondo le modalità in uso, chiudendo la trattazione o chiamando a visita l'assicurato. Pertanto l'articolo 8 del "Regolamento per l'erogazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea"⁵ del soppresso Ipsema non dovrà essere applicato.

B. *Denuncia e certificazione di infortunio/tecnopatia pervenuti alla Sede locale competente in base al domicilio del lavoratore.*

In questa ipotesi, per la trattazione del caso la Sede locale invierà alla Sede compartimentale competente copia del certificato e della denuncia pervenuti. Qualora sia necessario procedere alla trattazione medico-legale del caso, la Sede compartimentale attiverà il flusso descritto per l'ipotesi A.

Si rammenta che nelle fattispecie previste dalla circolare Inail n. 36 del 2013 e dalle relative istruzioni operative⁶, la Sede locale si atterrà alle indicazioni al riguardo impartite.

⁵ Approvato dal Consiglio di amministrazione Ipsema con delibera 117/2001.

⁶ Cfr. nota 3.

C. Denuncia e certificazione di infortunio/tecnopatia pervenuti ad una Sede compartimentale o locale non competente.

In tale ipotesi, la Sede compartimentale o locale ricevente trasmette la documentazione alla Sede competente e informa gli interessati dell'avvenuta trasmissione.

Una volta ricevuta la predetta documentazione, la Sede competente attiverà il flusso descritto per l'ipotesi A se la competenza è di una Sede compartimentale e B se la competenza è di una Sede locale (cfr. B, secondo capoverso).

o o o

Resta inteso, peraltro, che nei casi in cui l'assicurato si presenti spontaneamente presso una Sede locale, fermi restando gli aspetti relativi alla regolarità amministrativa e sanitaria, il centro medico-legale della Sede presterà la necessaria assistenza secondo quanto previsto per la generalità degli assicurati dell'Istituto.

INIDONEITÀ TEMPORANEA ALLA NAVIGAZIONE

In base a quanto previsto dalla legge n. 1486 del 16 ottobre 1962 (cosiddetta legge Focaccia)⁷, ai lavoratori marittimi appartenenti alla I e II categoria della gente di mare dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione in seguito a infortunio o malattia, è dovuta, per il periodo di temporanea inidoneità e al massimo per un anno, un'indennità giornaliera sostitutiva della retribuzione.

L'indennità non è dovuta, oltre che nel caso di lavoratori marittimi non appartenenti alla I e alla II categoria della gente di mare, qualora la inidoneità alla navigazione sia giudicata permanente dalla suddetta commissione.

Diversamente dalla inabilità temporanea assoluta al lavoro, riconosciuta dal T.U. 1124/1965, si tratta, in questo caso, di una inabilità specifica alla navigazione, che può residuare anche dopo la "guarigione clinica" dell'assicurato e, quindi, al termine di un periodo di temporanea inabilità assoluta al lavoro riconosciuta a seguito di infortunio sul lavoro o, più raramente, di malattia professionale ovvero a seguito di malattia non professionale.

La dichiarazione di temporanea inidoneità alla navigazione compete alla Commissione medica permanente di primo grado, costituita presso ciascuna Capitaneria di Porto sede di compartimento marittimo⁸, su richiesta del marittimo o del Sasn (Servizi assistenza sanitaria naviganti), effettuata a seguito della dimissione dall'assistenza e cioè dopo la guarigione clinica del lavoratore.

Riguardo all'Istituto tenuto alla speciale prestazione, con circolare congiunta Inail n.65 e Inps n.179 del 23 dicembre 2013⁹ è stato precisato che l'indennità è dovuta:

⁷ Legge n. 1486 del 16 ottobre 1962, recante "Disposizioni sull'assistenza ai marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione."

⁸ Contro il giudizio della Commissione permanente di primo grado è ammesso ricorso alla Commissione medica centrale presso il Ministero dei trasporti (articolo 8, legge 28 ottobre 1962, n. 1602) da parte del marittimo stesso, del Ministero della salute e dell'Inps o dell'Inail (subentrati in tale diritto alle Casse marittime e all'ex Ipsema).

⁹ Come è noto, con decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è stata trasferita all'Inps, con decorrenza 1 gennaio 2014, la gestione delle attività relative all'erogazione delle prestazioni per malattia, maternità, disabilità, donazione sangue e/o midollo osseo per il personale assicurato ex Ipsema.

- dall'Inail, quando lo stato di temporanea inidoneità alla navigazione sia accertato dalla suddetta Commissione al termine di un periodo di inabilità temporanea al lavoro derivante da infortunio o da malattia professionale riconosciuti dall'Inail;
- dall'Inps, quando lo stato di temporanea inidoneità sia accertato dalla suddetta Commissione al termine di un periodo di indennizzo per inabilità temporanea al lavoro derivante da malattia non professionale.

Pertanto, qualora la temporanea inidoneità alla navigazione sia derivata da infortunio o da malattia professionale, è compito dell'Inail provvedere al riconoscimento e alla erogazione della relativa indennità ¹⁰.

Flusso di trattazione e competenze medico-legali

Per ottenere la speciale indennità, il marittimo interessato è tenuto ad inviare alla Sede compartimentale competente o, nei casi previsti dalla circolare Inail n. 36 del 2013 e dalle relative istruzioni operative, alla Sede locale competente, apposita domanda accompagnata dal verbale della Commissione attestante lo stato di temporanea inidoneità alla navigazione.

In caso di inoltro dell'istanza ad una Sede compartimentale o locale non competenti alla trattazione della pratica, queste sono tenute a trasmettere immediatamente la domanda stessa e la documentazione alla Sede compartimentale o locale competente secondo quanto sopra precisato.

Pertanto, qualora la competenza risulti di una Sede compartimentale, la stessa richiederà alla Sede locale competente in base al domicilio dell'assicurato di formulare parere medico-legale in merito alla riconducibilità della inidoneità temporanea accertata ad un evento tutelato Inail. Al parere dovranno essere allegati i documenti ricevuti dal richiedente.

Qualora, invece, la competenza risulti di una Sede locale, il parere medico-legale sarà direttamente formulato da quest'ultima.

Se il parere è positivo, la Sede compartimentale o locale competente, procederà alla erogazione della prestazione economica dovuta, mentre se il parere è negativo respingerà l'istanza emettendo il relativo provvedimento.

DISPOSIZIONI FINALI

Per le comunicazioni tra le strutture Inail coinvolte dovrà essere utilizzata, di norma, la posta elettronica ordinaria come disposto con ordine di servizio n. 2/2012¹¹.

¹⁰ Analogamente alla indennità per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, l'indennità in questione è sostitutiva della retribuzione ed è pari al 75% della retribuzione percepita nei trenta giorni precedenti l'ultimo sbarco, con esclusione del compenso del lavoro straordinario. Ai fini della determinazione dell'indennità in questione vengono considerate le voci di retribuzione ordinaria, con esclusione di tutte quelle variabili (es., compenso per lavoro straordinario, per riposi festivi non goduti, per ferie non fruiti, per riposi compensativi non fruiti, per pulizia cisterna, ecc.). L'indennità di navigazione, nella misura del 50%, va invece conteggiata in quanto il compenso ha carattere ordinario e viene erogato con carattere di continuità. Per ulteriori dettagli, cfr. nota Direzione centrale servizi istituzionali settore navigazione prot. 161 del 13 marzo 2014.

¹¹ Cfr. anche nota Direzione centrale programmazione organizzazione e controllo prot. 5676 del 14 novembre 2013.

Sarà cura della Sovrintendenza sanitaria centrale trasmettere la modulistica necessaria alla trattazione delle attività medico-legali oggetto della presente circolare.

Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in corso di istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative, nonché a quelle per le quali è comunque necessaria un'attività medico-legale di competenza dell'Istituto¹².

Le Sedi compartimentali e le Sedi locali segnaleranno alle competenti Strutture centrali, per il tramite delle Direzioni regionali e provinciali di Trento e Bolzano, eventuali problematiche che dovessero insorgere nella trattazione dei casi, nonché le eventuali criticità in termini di carichi di lavoro derivanti dalla attuazione delle presenti istruzioni.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

¹² Ad esempio: revisione delle rendite, contenzioso giudiziario, rimborso delle spese sostenute per i farmaci di fascia C, ecc. .